



## ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED IL TRANSITO NEI COMPENDI GESTITI DALL'AGENZIA

(approvato con Determinazione DG n. 83 del 11.09.2017)

### Art. 1

#### PROCEDIMENTO

1. Il presente atto disciplina il procedimento per il rilascio di autorizzazione temporanea all'utilizzo delle piste forestali per lo svolgimento di manifestazioni.
2. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Forestas può essere a titolo gratuito o oneroso; in entrambi i casi il provvedimento verrà rilasciato in bollo, compresi gli eventuali allegati, a cura e spese del richiedente.

### Art. 2

#### Autorizzazioni a titolo oneroso

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni, con il pagamento di oneri, per le seguenti manifestazioni:
  - a) Manifestazioni motorizzate di tipo agonistico, mediante l'utilizzo di fuoristrada, motocicli, autovetture, quad, (es. Rally, campionati mondiali, nazionali, regionali, prove di regolarità, ecc.).
  - b) Manifestazioni motorizzate di tipo non agonistico mediante l'utilizzo di fuoristrada, motocicli, autovetture, quad, ecc.
  - c) Passeggiate turistiche mediante l'utilizzo di cinque o più mezzi motorizzati della velocità massima di 20 Km./h.

### Art. 3

#### Limitazioni alle manifestazioni a titolo oneroso

1. Le manifestazioni di cui all'art. 2 possono tenersi esclusivamente nelle seguenti tipologie di rete viaria:
  - **Strade principali:** la rete viaria principale è formata da strade a fondo artificiale o comunque migliorato (con massicciata, ghiaia, ecc.), di larghezza variabile tra i 3,5 ed i 6 m, percorribile da veicoli a motore (autovetture ed autoveicoli, autocarri, trattori con rimorchio, etc.). Comprende le strade camionabili principali, le strade camionabili secondarie.
  - **Strade secondarie** (piste forestali e stradelli di esbosco): la rete viabile secondaria è formata da piste di servizio e stradelli di esbosco permanenti e temporanei, larghi al massimo 3,5 m, con fondo naturale, realizzati con o senza movimento terra e senza opere d'arte salvo il semplice modellamento e rimozione di materiali dalla superficie.

### Art. 4

#### Autorizzazioni a titolo gratuito



1. Vengono rilasciate le autorizzazioni a titolo gratuito per quelle manifestazioni che non prevedano l'ausilio di mezzi o personale dell'Agenzia o supporto logistico ed in particolare per:

a) Manifestazioni che prevedono l'utilizzo di biciclette, mountain bike, podistiche, corsa a piedi (running), trekking, manifestazioni religiose, passeggiate a cavallo, attività di softair, escursioni didattiche delle scuole o di altre organizzazioni no-profit (es: boy scout, chiesa ecc) o altre manifestazioni che, a discrezione dell'amministrazione, non arrechino danni e particolare disturbo alla flora ed alla fauna delle foreste.

2. Potrà essere rilasciata un'autorizzazione a titolo gratuito anche qualora la manifestazione sia organizzata congiuntamente con l'Agenzia Forestas per scopi promozionali o no profit.

3. Nel caso in cui sia, invece, richiesto il supporto di personale e mezzi per lo svolgimento di una manifestazione che rientra fra quelli autorizzabili a titolo gratuito, il Servizio competente, valutata la disponibilità di personale e mezzi, valuterà il costo che l'Amministrazione deve sostenere per tale assistenza. Tale costo sarà posto a carico dell'organizzazione della manifestazione, che dovrà provvedere al pagamento prima della manifestazione stessa, pena la mancata assistenza richiesta.

## **Art. 5**

### **Casi di esclusione**

1. Non possono essere autorizzate:

a) manifestazioni motorizzate nella rete viaria non contemplata nelle strade principali e secondarie di cui all'art. 3;

b) le manifestazioni motorizzate di tipo agonistico, mediante l'utilizzo di fuoristrada, motocicli, autovetture, quad, nelle aree ricomprese nella rete Natura 2000. Sono ammesse deroghe esclusivamente per i trasferimenti che si svolgono su strade asfaltate e non, aperte al traffico veicolare pubblico (comunali, provinciali, vicinali) e a velocità conforme alle prescrizioni impartite dal codice della strada o dall'Ente concedente.

## **ART. 6**

### **Pareri necessari al rilascio delle autorizzazioni**

1. Per tutta la durata della campagna antincendi boschivi, eventuali autorizzazioni inerenti le manifestazioni motorizzate possono essere rilasciate dall'Agenzia previo parere vincolante della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, tenute presenti le possibili criticità connesse alla specifica tipologia di evento.

2. Sono soggette al parere preventivo vincolante dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente le richieste di autorizzazioni relative a manifestazioni, non ricadenti nel disposto dell'art. 5, interessanti le aree della Rete Natura 2000.

Le medesime manifestazioni sono soggette alle valutazioni di competenza delle Provincie nel caso debbano essere svolte in oasi di protezione faunistica.



3. Sono ammesse deroghe esclusivamente per i trasferimenti che si svolgono su strade asfaltate e non, aperte al traffico veicolare pubblico (comunali, provinciali, vicinali) e a velocità conforme alle prescrizioni impartite dal codice della strada o dall'Ente concedente.

## ART. 7

### Presentazione delle domande di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1° lett. a) devono essere presentate alla Direzione Generale, che le autorizzerà nelle forme previste dalla presente disciplina. In tutti gli altri casi, la richiesta dovrà essere presentata al Servizio territoriale competente e, per conoscenza, alla Direzione Generale.
2. Nella domande dovrà essere apposta la marca da bollo, secondo termini di legge. Nel caso in cui non vi sia la marca da bollo o questa sia insufficiente, l'atto dovrà essere inviato all'Ufficio del registro per la sua regolarizzazione.

## ART. 8

### Termini per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni qualora la manifestazione per cui è richiesta l'autorizzazione non preveda l'utilizzo di mezzi e risorse dell'Agenzia.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni qualora la manifestazione per cui è richiesta l'autorizzazione preveda l'utilizzo di mezzi e risorse dell'Agenzia e la partecipazione e patrocinio dello stesso (stand, mostra itinerante, laboratori didattici, ecc.).
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di
  - a) Manifestazioni motorizzate di tipo agonistico, mediante l'utilizzo di fuoristrada, motocicli, autovetture, quad, (es. Rally, campionati mondiali, nazionali, regionali, prove di regolarità, ecc.).
  - b) Manifestazioni motorizzate di tipo non agonistico mediante l'utilizzo di fuoristrada, motocicli, autovetture, quad, ecc.

## ART. 9

### Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione a titolo oneroso

1. Per l'istruttoria della pratica relativa alle manifestazioni organizzate a titolo oneroso dovrà essere fornita dai richiedenti la sotto elencata documentazione su supporto informatico:
  - a) percorsi della manifestazione in formato shp. georeferenziati, in coordinate Gauss Boaga;
  - b) Carte IGM – Corografie 1:10.000 con sopra riportato il percorso delle manifestazioni;
  - c) Progetto della manifestazione con l'individuazione su carta delle aree dove devono essere posizionati i mezzi di soccorso e antincendio (qualora previsti) aree per eventuale pubblico, via d'uscita e flusso pubblico, ecc.;



- d) Piano generale di sicurezza.
- e) iscrizione alla federazione sportiva, se esistente
- f) la polizza assicurativa prevista dalla Federazione di appartenenza per le manifestazioni o, in caso di assenza la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per la manifestazione per la quale viene richiesta l'autorizzazione o comunque valida per quest'ultima.

2. Per le manifestazioni per le quali sono richiesti pareri, nulla osta e/o autorizzazioni vincolanti, i richiedenti dovranno fornire all'Agenzia, a propria cura e spese, copia dei suddetti rilasciati dagli Enti preposti.

## ART. 10

### Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione a titolo gratuito

1. Per l'istruttoria della pratica relativa alle manifestazioni organizzate a titolo gratuito dovrà essere fornita dai richiedenti la sotto elencata documentazione su supporto informatico:

- a) Progetto della manifestazione con l'individuazione su carta delle aree dove devono essere posizionati i mezzi di soccorso e antincendio (qualora previsti) aree per eventuale pubblico, via d'uscita e flusso pubblico, ecc.;
- b) Piano generale di sicurezza.
- c) un'assicurazione per Responsabilità Civile per l'evento o, genericamente, per la copertura di tutti gli eventi organizzati dalla Società o dall'Associazione. Nel caso in cui l'assicurazione venga stipulata per la manifestazione per la quale è richiesta l'autorizzazione, dovrà essere specificato l'evento, le date dello stesso, e la copertura per danni causati a terzi e a beni e/o cose di proprietà dell'Agenzia, con un massimale non inferiore a € 1.000.000.

## ART. 11

### Contenuto della domanda di autorizzazione

1. Gli interessati dovranno presentare alla Direzione Generale o al Servizio Territoriale competente dell'Agenzia la richiesta di autorizzazione alla manifestazione che dovrà contenere necessariamente le indicazioni di cui all'**ALLEGATO A**, se trattasi di autorizzazione a titolo oneroso, e di cui all'**ALLEGATO B**, se a titolo gratuito, corredata dalla necessaria documentazione per consentirne l'istruttoria.

2. Saranno rigettate le richieste di autorizzazione inoltrate dalle Società organizzatrici e/o da privati nel caso in cui si siano verificati dei contenziosi ancora insoluti con l'Agenzia (o con l'Ente Foreste) in altre edizioni precedenti delle manifestazioni, risultanti alla data della presentazione della domanda di autorizzazione, ovvero se sia stato riscontrato il mancato rispetto delle clausole contenute nelle autorizzazioni in almeno due manifestazioni precedenti.

## ART. 12

### Tariffe previste per il rilascio di autorizzazioni a titolo oneroso



1. Le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni vengono stabilite con delibera dell'Amministratore Unico, e sono rinvenibili nell'**ALLEGATO C** al presente atto.
  2. Il pagamento degli oneri per il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire in un'unica soluzione prima della manifestazione, mediante bonifico bancario con versamento sul conto corrente della Tesoreria dell'Agenzia.
  3. Nel pagamento mediante bonifico dovrà essere specificata obbligatoriamente la denominazione della manifestazione, la data e gli estremi dell'atto autorizzativo da parte dell'Agenzia.
  4. Eventuali accordi relativi a rateizzazione delle somme dovute per la manifestazione devono prevedere la costituzione di apposita garanzia fideiussoria per un importo pari alla somma rateizzata maggiorata del 10%, nella quale deve essere prevista la possibilità di escussione a semplice richiesta da parte dell'Agenzia entro quindici giorni dalla data della richiesta.
  5. In caso di manifestazioni non agonistiche amatoriali senza scopo di lucro potrà essere applicata una riduzione del 30% sugli oneri autorizzativi.
  6. Ove la manifestazione ottenga il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e/o della stessa Agenzia, e la stessa possa garantire rilevanti benefici in termini di promozione e divulgazione, gli oneri potranno essere ridotti in misura non superiore al 40%.
- L'eventuale riduzione terrà conto della valenza promozionale garantita dalla manifestazione e del contesto regionale, nazionale o internazionale della stessa, nonché dell'impatto recato dalle manifestazioni motoristiche e della conseguente necessità di assicurare ogni dovuto intervento di recupero ambientale.

## **ART. 13**

### **Copertura assicurativa in caso di rilascio di autorizzazioni a titolo gratuito**

1. Nel caso di autorizzazioni a titolo gratuito per manifestazioni e/o eventi organizzati da privati, valutato il tipo di evento e gli eventuali danni che l'Agenzia potrebbe subire durante lo svolgimento della stessa, è previsto, a garanzia dei beni concessi dall'Agenzia, un deposito cauzionale e/o la stipula di apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che verrà definita successivamente all'istruttoria.
2. L'importo del deposito cauzionale dovrà essere effettuato sul conto depositi dell'Agenzia.
3. Nell'atto autorizzativo vengono indicati gli importi da versare e/o quelli da assicurare mediante polizza assicurativa o bancaria, che vengono determinati sulla base del valore stimato dei beni concessi.
4. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia superiore all'importo di € 1.000, il richiedente potrà garantire l'Agenzia mediante la stipula di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo.

## **Art. 14**

### **Procedure di rilascio delle autorizzazioni e istruttoria**

1. Nel caso di manifestazioni di cui all'art 2, lett. a), la domanda dovrà essere presentata in bollo alla Direzione Generale che trasmetterà i documenti e la medesima richiesta al Servizio Territoriale competente



per l'istruttoria della pratica. Chiusa l'istruttoria, questa sarà rimessa alla Direzione Generale, per il rilascio dell'autorizzazione, se dovuta.

2. In tutti gli altri casi, la domanda dovrà essere inoltrata al Servizio Territoriale che provvederà all'istruttoria della pratica. Solo in caso di esito positivo dell'istruttoria, il Servizio Territoriale provvede al rilascio dell'autorizzazione, che dovrà essere rimessa in copia anche alla Direzione Generale.

3. L'istruttoria da parte dei Servizi Territoriali dovrà:

- a) verificare la presenza della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) verificare la compatibilità della manifestazione con i lavori e le attività poste in essere dai cantieri forestali, eseguendo, se necessario, i sopralluoghi congiunti e individuando con il richiedente eventuali percorsi alternativi.
- c) predisporre apposita relazione tecnica corredata degli elaborati cartografici in cui dovranno essere riportati:
  - c.1) i percorsi della manifestazione
  - c.2) la vincolistica dei luoghi
  - c.3) i chilometri di pista interessati dalla manifestazione suddivisi per tipologia (viabilità primaria – secondaria – strade vicinali, comunali, ecc.);
  - c.4) l'indicazione dello stato d'uso delle stesse piste (poco degradate – molto degradate – fortemente degradate)
  - c.5) tutto quanto ritenuto, comunque, necessario per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Nel caso di autorizzazione a titolo oneroso, il Servizio Territoriale competente provvede al calcolo degli oneri da far corrispondere al richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 12.

4 Nel caso in cui l'autorizzazione preveda anche l'utilizzo di strutture dell'Agenzia, il Servizio Territoriale competente provvederà ad accertare lo stato dei luoghi prima della consegna al richiedente autorizzato.

## Art. 15

### Adempimenti successivi alla manifestazione autorizzata

1. I Servizi Territoriali competenti curano l'applicazione delle clausole contenute nell'autorizzazione e ne verificano il rispetto da parte dei richiedenti.
2. I Servizi Territoriali competenti verificano il regolare svolgimento della manifestazione.
3. Entro cinque giorni dall'evento, i Servizi Territoriali interessati sono tenuti a verificare lo stato dei luoghi. Nel caso di evento autorizzato dalla Direzione Generale, la relazione dovrà essere inviata alla stessa. In tutti gli altri casi sarà il Servizio Territoriale a curare le eventuali richieste successive (richiesta risarcimento, rimessa in pristino o semplice richiesta di svincolo del deposito cauzionale).

## Art. 16

### Norma finale

1. È fatto obbligo a tutto il Personale dell'Agenzia di applicare e far applicare la presente disciplina.

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna*

**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. La mancata applicazione della presente disciplina in tutto o in parte costituisce violazione disciplinare, punibile ai sensi del contratto vigente.